



Domande e risposte: esperimenti sugli animali

1. Chi conduce gli esperimenti sugli animali in Svizzera?

La maggior parte degli esperimenti sugli animali avviene nelle scuole universitarie (ricerca, soprattutto scienze biomediche) e nell'industria (ricerca, sperimentazione animale prescritta dalle autorità come ad es. verifiche dell'efficacia, verifiche di non nocività tossicologica e farmacologica). Spesso anche l'impiego di animali volto a chiarire questioni sulla loro detenzione (ricerca applicata) e nei campi della formazione e dell'insegnamento è considerato sperimentazione animale.

2. Quanti esperimenti sugli animali sono stati autorizzati in Svizzera nel 2017?

In Svizzera nel 2017 sono state conferite 940 autorizzazioni per esperimenti sugli animali. In totale sono state registrate 3492 autorizzazioni attive.

L'autorizzazione per un esperimento con animali può essere conferita al massimo per 3 anni. Annualmente deve essere presentato all'USAV un rapporto sugli animali impiegati nell'esperimento oggetto di autorizzazione. Nel 2017 sono stati 614'581 gli animali impiegati nella sperimentazione.

3. Qual è la posizione della Svizzera a tale proposito nel panorama internazionale?

È molto complicato confrontare a livello internazionale i dati sulla sperimentazione animale.

La procedura di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali in Svizzera soddisfa le prescrizioni della Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994. Essa prevede che ciascuna Parte raccolga dati statistici dettagliati sulla sperimentazione animale. Nonostante le prescrizioni precise ogni Paese valuta le informazioni con metodi statistici diversi.

Nel 2010 l'UE ha emanato una direttiva sul trattamento degli animali per questioni scientifiche (direttiva 2010/63/UE), orientata anch'essa sulle prescrizioni del Consiglio d'Europa. L'attuazione negli Stati membri dell'UE varia però notevolmente, così come è diversa anche la definizione di esperimento sugli animali. Nelle statistiche di molti Paesi si conteggiano solo gli esperimenti sugli animali che infliggono loro dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in stato di ansietà o compromettono notevolmente il benessere dell'animale. In Svizzera questi esperimenti sono classificati a un livello di gravità da 1 a 3.

Circa il 40 % degli animali da laboratorio rientra però nel livello di gravità 0, non essendo loro inflitte gravi sofferenze. In altri luoghi, conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea, molti di questi animali non sono conteggiati e non risultano nelle statistiche.

Inoltre, sono registrati solo gli animali che vengono impiegati per la prima volta in un esperimento. In Svizzera, invece, per la statistica annuale si considerano tutti gli animali impiegati in un esperimento in un anno civile, indipendentemente dal fatto che nell'anno precedente siano già stati o meno impiegati e conteggiati. Primati, cani, gatti, la maggioranza degli animali da reddito e gli anfibi sono quindi conteggiati più volte in un anno, essendo queste specie più volte ripetutamente impiegate in esperimenti sugli animali poco invasivi.

4. Gli esperimenti sugli animali non rappresentano ormai una procedura superata che potrebbe essere sostituita da altri metodi?

Molti esperimenti sugli animali prescritti per legge per poter testare medicinali e sostanze chimiche sono già stati sostituiti da procedure che non prevedono l'impiego di animali: «in vitro» (= culture cellulari in provetta), «in silico» (= attraverso simulazioni al computer) oppure meta-analisi, (= attraverso valutazioni sistematiche dei risultati di altri studi). Questo sviluppo procede rapidamente ma molti esperimenti sugli animali per questioni scientifiche della ricerca fondamentale o della ricerca applicata (come ad es. per la detenzione di animali) oppure l'impiego di animali nell'insegnamento e nella formazione non sono facilmente sostituibili.

5. Vi sono statistiche sul tema degli esperimenti sugli animali in Svizzera?

Rimando alla homepage dell'USAV dove viene pubblicata la statistica: <http://tv-statistik.ch/de/statistik/index.php>

6. Come funziona la procedura di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali?

Per poter condurre una sperimentazione animale è necessario presentare un'apposita domanda presso l'autorità cantonale competente (autorità in materia di protezione degli animali del servizio veterinario). Con tale domanda i ricercatori devono dimostrare, tra le altre cose, che l'utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza degli animali (ponderazione degli interessi).

Per ciascun esperimento che compromette il benessere degli animali la commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali valuta se l'indispensabilità (per i criteri v. art. 137 OPAn) non viene superata e se la ponderazione degli interessi va' a favore dell'esecuzione degli esperimenti. Sulla base della sua raccomandazione, la domanda viene autorizzata dalle autorità veterinarie cantonali.

Gli esperimenti sugli animali devono soddisfare i requisiti della buona prassi di ricerca secondo lo stato più attuale delle conoscenze. Le organizzazioni di promozione della ricerca, come ad esempio il Fondo nazionale svizzero, esaminano la qualità scientifica di una domanda di ricerca valutando l'importanza scientifica e l'attualità del progetto e della procedura metodica. Un eventuale contributo di sostegno è concesso solo in presenza di un'autorizzazione cantonale per la sperimentazione animale.

7. L'USAV può procedere giuridicamente contro le decisioni delle autorità cantonali in materia di sperimentazione animale?

Sì, come previsto dall'art. 25 LPAn l'USAV può ricorrere ai rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale. Ciò significa che l'USAV esercita la sorveglianza federale sulla sperimentazione animale e può opporsi giuridicamente a un'autorizzazione cantonale se un progetto di sperimentazione non è pienamente conforme alle prescrizioni in materia di protezione degli animali.

8. Che cosa si intende con «e-Tierversuche»?

Per la gestione di domande, autorizzazioni, rapporti e notifiche riguardanti la sperimentazione animale è disponibile l'applicazione web e-Tierversuche. Essa si rivolge ai ricercatori e alle autorità cantonali e federali competenti in materia di sperimentazione animale. L'espletamento dell'intera procedura di autorizzazione per via elettronica consente di gestire la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento obbligatori dei ricercatori, sorvegliare gli esperimenti sugli animali e redigere rapporti e statistiche annuali. Questa applicazione semplifica inoltre la gestione dell'intero settore della sperimentazione animale in Svizzera.

Per ragioni legate alla protezione dei dati l'accesso a e-Tierversuche avviene in modo protetto ed è possibile solo alle autorità e alle istituzioni che richiedono e controllano le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali.

Ordinanza: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080724/index.html>

9. Come giudica l'USAV l'impiego di metodi per la verifica della sicurezza di medicinali, prodotti fitosanitari e sostanze chimiche che non prevedono la sperimentazione animale?

Per molto tempo, per verificare medicinali, prodotti fitosanitari e sostanze chimiche sono stati prescritti soltanto metodi che prevedevano la sperimentazione animale. I metodi privi di questo tipo di sperimentazione, nel frattempo convalidati, consentono soprattutto di individuare effetti facilmente comprovabili (ad es. irritazione degli occhi). Per reazioni complesse (ad es. influsso sul sistema ormonale, danni agli organi, cancerogenicità), invece, non sono ancora disponibili metodi affidabili senza l'impiego della sperimentazione animale. Si sta tuttavia lavorando intensamente allo sviluppo di modelli di organi che non prevedono l'impiego di animali da laboratorio. A causa dell'enorme onere di ricerca richiesto per lo sviluppo di tali metodi, attualmente e nell'immediato futuro non è possibile passare esclusivamente a metodi di questo genere per la procedura di omologazione.

In applicazione dei principi 3R (v. domanda 10) occorre tuttavia rinunciare ove possibile agli esperimenti sugli animali.

10. Cosa significa 3R?

3R è l'acronimo dei principi 3R Replace (sostituire gli esperimenti animali), Reduce (ridurre il numero di animali impiegati) e Refine (sottoporre gli animali a minore stress). Applicandoli si intende limitare al minimo assoluto il numero degli esperimenti sugli animali e il numero degli animali impiegati per ciascun esperimento. Gli animali impiegati dovrebbero inoltre essere sottoposti al minor stress possibile.

11. Qual è l'attendibilità scientifica degli esperimenti sugli animali?

A tal proposito esiste uno studio commissionato dall'USAV nel 2014. Per maggiori informazioni:

<http://dx.plos.org/10.1371/journal.pbio.2000598>

<http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0165999>

Lo studio non ha verificato direttamente l'attendibilità scientifica degli esperimenti sugli animali, ma piuttosto se dalle informazioni riportate in domande e pubblicazioni è possibile valutare se gli esperimenti e l'analisi dei dati sono stati svolti correttamente e risultano quindi scientificamente rilevanti. Essi confermano a grandi linee i risultati di altri studi (stranieri). Dalle informazioni presenti in domande e pubblicazioni spesso non è possibile verificare se la formulazione di questioni scientifiche e la conferma attraverso gli esperimenti soddisfino le prescrizioni della buona prassi di ricerca.

In molti casi nelle procedure di autorizzazione manca quindi l'informazione che permette di valutare l'indispensabilità dell'esperimento sugli animali.

L'intero studio, tuttavia, non è in grado di stabilire se le informazioni sulla buona prassi di ricerca non vengono semplicemente riportate nelle domande e nelle pubblicazioni o se questi requisiti non vengono rispettati.

12. Se l'attendibilità degli esperimenti sugli animali è così pessima, come dimostrano i risultati dello studio, non si dovrebbe vietare la sperimentazione animale in Svizzera?

Lo studio non fornisce informazioni sull'attendibilità degli esperimenti sugli animali. Esso evidenzia vizi di qualità sul piano scientifico, in particolare per quanto riguarda le informazioni riportate nelle domande e nelle pubblicazioni. Questo tuttavia non mette in dubbio l'utilità degli esperimenti sugli animali.

13. Cosa dice lo studio sulla detenzione degli animali?

Ciò non era un tema dello studio, che ha analizzato la verificabilità dello svolgimento scientificamente corretto degli esperimenti. La detenzione degli animali utilizzati per gli esperimenti non era oggetto di studio.

14. Quali misure sono state prese da allora?

Nel 2015 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e l'USAV hanno incaricato swissuniversities (Conferenza dei rettori universitari svizzeri) di elaborare una proposta per un centro di competenze nazionale 3R. Nel 2017 swissuniversities ha sottoposto tale proposta alla SEFRI per una verifica. Essa prevede che le 3R (v. domanda/risposta 5) siano incentivate in tutte le scuole universitarie nelle tre aree formazione, comunicazione e ricerca.

L'attuale revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali prevede inoltre che ogni istituto o laboratorio che conduce esperimenti sugli animali debba definire in futuro una persona incaricata della protezione degli animali. Il suo compito sarà quello di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali e dei requisiti delle 3 R nella pianificazione di esperimenti sugli animali e nella presentazione di una domanda di autorizzazione.

La formazione in materia di sperimentazione animale deve essere intensificata ulteriormente a tutti i livelli (ad es. riguardo la corretta procedura scientifica e i criteri di verifica delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali).

15. L'USAV è attivo anche in materia di perfezionamento?

L'USAV organizza regolarmente attività di aggiornamento per i collaboratori dei servizi veterinari cantonali e delle relative commissioni per gli esperimenti sugli animali, invitando anche i responsabili della protezione degli animali delle scuole universitarie e dell'industria.

16. Chi può effettuare esperimenti sugli animali

Chi effettua esperimenti sugli animali deve disporre delle conoscenze necessarie, avere una formazione specifica e frequentare corsi di aggiornamento. Tutti i ricercatori che effettuano o sono responsabili di esperimenti sugli animali devono seguire una formazione teorica e pratica su più giorni. Durante tali corsi vengono impartite nozioni di etica, legislazione e principi 3R (alternative agli esperimenti sugli animali), organizzazione di un piano di ricerca e valutazione dei risultati, oltre a informazioni sul trattamento rispettoso degli animali.

Lo stesso vale per le persone che accudiscono gli animali da laboratorio. Questi ultimi vivono in appositi centri di detenzione anche durante gli esperimenti. Vengono impiegati per gli esperimenti solo nell'arco di un breve periodo. Le competenze delle persone che se ne occupano sono di fondamentale importanza per il loro benessere. I responsabili di questi centri di detenzione necessitano di una formazione come guardiani di animali o come ricercatori.

I requisiti per la formazione delle persone che sono responsabili o che eseguono esperimenti sugli animali sono definiti nell'ordinanza sulla protezione degli animali e nell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPA; RS 455.109.1).